



## Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee  
Servizio IV - Tutela e Qualità del Paesaggio



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E prot DVA - 2011 - 0015362 del 24/06/2011

Al Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale  
per le Valutazioni Ambientali  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00144 ROMA

Alla Regione Abruzzo  
Direzione Affari della Presidenza,  
Politiche Legislative e Comunitarie,  
Programmazione, Parchi, Territorio  
V.I.A., Energia  
Via Leonardo da Vinci, 6  
67100 L'AQUILA

e.p.c. Al Gabinetto del Ministro

SEDE



Lettera inviata solo tramite FAX  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE  
Ai sensi art. 43, c. 6, DPR 445/2000

Prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/20736/2011 del 22 GIU. 2011

**OGGETTO:** Comuni: Cepagatti (PE), Casalincontrada, Chieti, Bucchianico, Fara Filiorum Petri, Casacanditella, Filetto, Orsogna, Guardiagrele, Sant'Eusanio del Sangro, Castel Frenano, Lanciano, Paglieta, Atesa, Casalanguida e Gissi in provincia di Chieti;  
Intervento: Progetto " Elettrodotto a 380 KV in doppia terna "Villanova - Gissi" ed opere connesse;  
Richiedente: Soc.tà Abruzzo Energia S.p.A.;  
*Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., artt. 21, 26 e 146 del D.lgs. n° 42 del 22/01/2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".*

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato e integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

**VISTO** l'art. 6 della Legge del 8 luglio 1986, n. 349 di "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377 recante "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità" e successive modifiche ed interazioni";

**VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241 e sue successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;

fs



## Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee  
Servizio IV - Tutela e Qualità del Paesaggio

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e sue successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** l'art. 7, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296" così come modificato dal DPR n. 91 del 2 luglio 2009, "Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali", pubblicato nel Supplemento ordinario alla G.U. n. 164 del 17/07/2009;

**VISTO** il decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 20 luglio 2009 concernente l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione Centrale e Periferica del Ministero per i Beni e le Attività culturali;

**CONSIDERATO** che con Decreto del 09 novembre 2010 è stato conferito all'Architetto Antonia Pasqua Recchia l'incarico di Direttore generale della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea.

**VISTA** l'istanza prot. n. ST/86/2010 del 03.02.2010, acquisita agli atti il 03.02.2010 con prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/3637, con la quale la Soc.tà Abruzzo Energia S.p.A., ha presentato a questa Direzione richiesta di valutazione di impatto ambientale (VIA) per il progetto "Elettrodotto a 380 KV in doppia trasea "Villanova - Gissi" ed opere connesse, ricadente nei comuni di: Cepagatti (PE), Casalicontrada, Chieti, Bucchianico, Fara Filiorum Petri, Casacanditella, Filetto, Orsogna, Guardiagrele, Sant'Eusanio del Sangro, Castel Frenano, Lanciano, Paglieta, Atesa, Casalanguida e Gissi in provincia di Chieti, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152., come modificato e integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

**CONSIDERATO** che la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione dell'avviso al pubblico sui quotidiani, ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86 e dell'art. 5 del DPCM 377/88, risultava effettuata in data 02/02/2011 sul quotidiano "Il Sole 24ore" a tiratura nazionale e sul quotidiano "Il Centro" a tiratura regionale.

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/4295 del 09.02.2010, questa Direzione Generale ha richiesto alle competenti Soprintendenze territoriali, le proprie valutazioni di competenza sull'opera in questione nonché informazioni riferite alla situazione vincolistica delle aree interessate dal progetto;

**CONSIDERATO** che la Società Abruzzo Energia, a seguito del sopralluogo effettuato in data 6 e 7 luglio 2010, ha provveduto ad approfondire tutte le osservazioni pervenute da enti pubblici e da privati, nonché le richieste di integrazioni espresse dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota prot. n. DVA-2010-0026428 del 03.11.2010, ed inoltrate dalla Soc.tà Abruzzo Energia con nota prot. n. ABE/PRE/002 - P/2011/ST/fgp del 04.01.2011, ottimizzando per quanto possibile il tracciato di progetto e accogliendo tre varianti rispettivamente nei Comuni di:

- a) Casalicontrada e Chieti;
  - b) Casalicontrada, Fara Filiorum Petri e Filetto;
  - c) Guardiagrele, Castel Frenano e Sant'Eusanio del Sangro;
- e due ottimizzazioni, rispettivamente nei comuni di Castel Frenano e Paglieta;

**CONSIDERATO** che a seguito della variante di ottimizzazione allo Studio di Impatto Ambientale, la Soc.tà Abruzzo Energia ha inoltrato la documentazione attestante la ripubblicazione dell'avviso al pubblico avvenuta in data 05.01.2011, sul quotidiano "Il Sole 24ore" a tiratura nazionale e sul quotidiano "Il Centro" a tiratura regionale.



## *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

*Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea*  
*Servizio IV - Tutela e Qualità del Paesaggio*

**CONSIDERATO** che a seguito dell'acquisizione della documentazione integrativa, questa Direzione Generale ha richiesto, con nota prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/2275 del 24.01.2011, alle Soprintendenze competenti per territorio, il parere di competenza;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo - Chieti, inviava il parere con nota n. 1853 dell'11.03.2010, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. PBAAC/34.19.04/9181 del 22.03.2010 rilevando quanto segue:

"In esito all'istanza suindicata, esaminata la documentazione trasmessa da Abruzzo Energia (recepita con ns. prot. n. 836 d.d. 08.02.2010), integrata dall'invio di due DVD a cura della Direzione Regionale BCP dell'Abruzzo (ns. prot. 953 d.d. 11.02.2010), viste le disposizioni pervenute dalla Direzione Generale PBAAC, servizio IV (ns. prot. 1180 d.d. 18.02.2010), si comunica quanto segue.

Bisogna innanzitutto segnalare che il richiedente, per quanto riguarda il patrimonio archeologico, si è semplicemente limitato a recepire nella cartografia presentata le aree considerate di interesse archeologico quali recepite nei Piani Regolatori dei Comuni interessati dal tracciato. Ciò nonostante, esaminata la documentazione agli atti dell'Ufficio Territorio di questa Soprintendenza, considerato il buon grado di conoscenza già acquisito in merito alla fascia interessata dai lavori e il fatto che il rischio per l'eventuale patrimonio archeologico sepolto sarà di tipo "puntiforme", trattandosi di elettrodotto aereo su piloni, sentiti i Funzionari interessati, verificato che la posa dei piloni, non risulta interessare neppure marginalmente monumenti o siti archeologici noti si comunica il nulla osta da parte di questo Ufficio, per quanto di competenza, alla realizzazione delle opere descritte negli elaborati grafici del progetto, che si trattiene agli atti della scrivente.

Al fine di evitare qualsiasi rischio archeologico, oggetto di tutela da parte di questo Ufficio ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., si chiede che tutti i lavori di scavo previsti nell'ambito del progetto sia per la posa dei piloni che per eventuali opere aggiuntive e di cantiere, vengano eseguiti sotto il controllo archeologico e sotto la direzione della scrivente Soprintendenza.

Le modalità di controllo archeologico e i livelli di documentazione necessari dovranno essere definiti prima dell'avvio dei lavori. La Soprintendenza si riserva, in alcuni casi, di indicare alcune aree ove eseguire in via prioritaria sondaggi preliminari all'inizio dei lavori per l'impianto dei piloni.

Gli oneri delle attività di controllo archeologico e della relativa documentazione, oltre che le missioni del personale tecnico di questo Ufficio incaricato di eseguire tali attività di controllo, sono a carico della stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 163/2005, art. 96, comma 5, che recita "La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante". La stazione appaltante dovrà pertanto destinare apposite somme nel proprio quadro economico.

Resta inteso che qualora, nel corso dei lavori, vengano intercettati depositi antropici, strutture archeologiche o altre evidenze di interesse archeologico, potrebbe essere necessario procedere allo scavo delle stesse, fermo restando gli oneri a carico del richiedente.

Si ritiene inoltre necessario sottolineare che, qualora vengano alla luce complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito, potrebbe essere necessario richiedere - ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 163/2005 - varianti parziali all'opera. La presente autorizzazione non intende derogare o sostituire licenze, autorizzazioni, norme edilizie o urbanistiche di pendenti da altre Autorità";

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 0002862 del 23.03.2011, la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo - Chieti, acquisita la documentazione integrativa ha riconfermato il parere precedentemente espresso con la nota prot. n. 1853 dell'11 marzo 2010;

AS



## *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

*Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee*  
*Servizio IV - Tutela e Qualità del Paesaggio*

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 5622 dell'08.06.2011, la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo - Chieti, acquisita la documentazione integrativa e facendo seguito alla nota del 23 marzo 2011 prot. n. 0002862, ha proposto quale compensazione paesaggistica nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, l'intervento di indagine archeologica in località Calcasacco - Piano Marino relativa ai resti di un abitato romano - altomedievale, ricadente proprio nella fascia interessata dall'elettrodotto, intervento la cui previsione può giovare alla tutela dei resti archeologici esistenti nella zona, che come prescritto nel succitato parere dovranno essere oggetto di particolare attenzione e controllo in sede di realizzazione dell'opera;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo - L'Aquila, con nota prot. n. 2822 del 18 marzo 2010, esaminata la documentazione trasmessa dalla Ditta, ha espresso parere favorevole alla realizzazione degli interventi previsti;

**CONSIDERATO** che successivamente la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo - L'Aquila, con nota prot. n. 0004256 del 21 marzo 2011, esaminata la documentazione integrativa, confermava il parere precedentemente espresso ai fini della realizzazione degli interventi indicati in oggetto;

**CONSIDERATO** che la Direzione Generale per le Antichità con nota n. 5506 del 07.06.2011, ha espresso il proprio parere ai sensi del DPR 233/2007 e s.m.i. comunicando quanto segue: < Con riferimento alle opere in progetto, la scrivente Direzione Generale, visti i pareri resi dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo - Chieti con le note n. 1853 dell'11.03.2010, n. 2862 del 23.03.2011 e n. 5622 dell'08.06.2011, concorda con le prescrizioni ivi espresse>;

**Questo Ministero**, esaminati gli atti, viste le varie disposizioni di legge indicate in oggetto, in conformità con il parere istruttorio espresso dalle Soprintendenze territorialmente competenti,

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Abruzzo Energia S.p.A., con sede legale a San Salvo (Chieti), per il progetto relativo all' elettrodotto a 380 KV in doppia terna "Villanova - Gissi" ed opere connesse, ricadente nei comuni di: *Cepagatti (PE), Casalıncontrada, Chieti, Bucchianico, Fara Filiorum Petri, Casacanditella, Filetto, Orsogna, Guardiaagrele, Sant'Eusanio del Sangro, Castel Frenano, Lanciano, Paglieta, Atesa, Casalanguida e Gissi in provincia di Chieti*, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. *che venga comunicato, con un congruo anticipo alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo - Chieti, la data di inizio dei lavori, al fine di poter controllare i medesimi in corso d'opera;*
2. *qualora si dovessero verificare in qualsiasi momento durante i lavori, scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi del D.Lgs 42 del 22.01.2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e della legge 689/1981, titolo II - nuove discipline delle sanzioni degli artt. 822, 823 e specialmente 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire immediatamente la Soprintendenza o la Stazione dei Carabinieri competente per territorio;*
3. *tutti i lavori di scavo, previsti sia per la posa dei sostegni, individuati nella Relazione per ciascuna area archeologica, che per eventuali opere aggiuntive e di cantiere ad essi relative, dovranno essere eseguiti sotto il controllo archeologico e sotto la direzione della Soprintendenza. Le modalità di controllo archeologico e i livelli di documentazione necessari dovranno essere definiti prima dell'avvio dei lavori;*



## *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

*Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea*  
*Servizio IV - Tutela e Qualità del Paesaggio*

4. la Soprintendenza si riserverà, in alcuni casi, di indicare le aree ove eseguire in via prioritaria sondaggi preliminari all'inizio dei lavori;
5. gli oneri delle attività di controllo archeologico e della relativa documentazione, sono a carico della stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 163/2005, art. 96, comma 5;
6. qualora nel corso dei lavori, vengano intercettati depositi antropici, strutture archeologiche o altre evidenze di interesse archeologico, potrebbe essere necessario procedere allo scavo delle stesse, fermo restando gli oneri a carico del richiedente;
7. qualora vengano alla luce complessi la cui conservazione non può essere assicurata in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito, potrebbe essere necessario richiedere - ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 163/2005 - varianti parziali dell'opera;
8. il proponente concorderà con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo - Chieti, nell'ambito dell'istruttoria di V.I.A., come compensazione paesaggistica, l'intervento di indagine archeologica in località Calcasacco - Piano Marino, relativa ai resti di un abitato romano - altomedievale, ricadente proprio nella fascia interessata dalla realizzazione dall'elettrodotto in questione, intervento la cui previsione può giovare alla tutela dei resti archeologici esistenti nella zona, che dovranno essere oggetto di particolare attenzione e controllo in sede di realizzazione dell'opera;

IL DIRETTORE GENERALE  
Arch. Antonia RECCHIA

Responsabile del Procedimento:  
Architetto Annino Isola